



# CAMMINO DIRITTO

Rivista di informazione giuridica  
<https://rivista.camminodiritto.it>



## **APPROVATO IL REGOLAMENTO CHE DISCIPLINA LA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DEI RIFUGIATI**

---

*Con d.P.R. 12 gennaio 2015 n. 21, il 20 Marzo 2015 entrerà in vigore il Regolamento relativo alle procedure per il riconoscimento e la revoca della protezione internazionale, a norma dell'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 28 gennaio 2008 n. 25.*

---

**di Eleonora De Angelis**  
IUS/09 - ISTITUZIONI DI DIRITTO PUBBLICO  
Articolo divulgativo - ISSN 2421-7123

Direttore responsabile  
**Raffaele Giaquinto**

Publicato, Martedì 10 Marzo 2015

Il 20 Marzo 2015 entrerà in vigore, nel nostro Paese, il **Regolamento relativo alle procedure per il riconoscimento e la revoca della protezione internazionale**, a norma dell'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 28 gennaio 2008 n. 25. Tale decreto ha recepito la **direttiva 2005/85/CE** in materia di riconoscimento e di revoca dello status di **rifugiato**. La direttiva in questione ha, come precipuo obiettivo, quello di stabilire norme minime comuni agli Stati membri con riguardo alle specifiche procedure da applicare per riconoscere o revocare lo status di rifugiato.

Ma cosa si intende per "**rifugiato**"? Il rifugiato è, a norma dell' art. 1A della Convenzione di Ginevra del 1951, colui che, "temendo a ragione di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche, si trova fuori del Paese di cui è cittadino e non può o non vuole, a causa di questo timore, avvalersi della protezione di questo Paese; oppure che, "non avendo cittadinanza e trovandosi fuori del Paese in cui aveva residenza abituale a seguito di tali avvenimenti, non può o non vuole tornarvi per il timore di cui sopra".

Tra i punti centrali della normativa troviamo:

chiarimenti in materia di selezione e di formazione dei membri delle **Commissioni territoriali**, competenti ad esaminare le domande di protezione internazionale (art. 2) e di trasferimento della competenza delle Commissioni territoriali in caso di trasferimento del richiedente in un centro diverso (art. 4, punto 3); chiarimenti per stabilire il momento in cui la domanda di protezione internazionale deve considerarsi "**presentata**" (art. 3); durata biennale del permesso di soggiorno per **motivi umanitari** (art. 6, punto 2); viene specificato che il **colloquio** con il richiedente asilo, disposto dalla Commissione territoriale, deve essere effettuato alla presenza di almeno tre membri della Commissione territoriale (salvo richiesta in senso contrario del richiedente asilo); chiarimenti in tema di **gratuito patrocinio** (art. 8). Il nuovo regolamento, secondo quanto detto dal Governo italiano, si pone come obiettivo primario il rafforzamento dell'effettività dell'accesso alle procedure e la tutela dei richiedenti la protezione internazionale, garantendo le garanzie previste e le misure assistenziali fin dal momento della presentazione della domanda.

## Allegati

Convenzione di Ginevra del 1951 Direttiva 2005/85/CE d.P.R. 21/2015

---